



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 281 DEL 02/07/2026

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2026 - DIVIETO TEMPORANEO DI
BALNEAZIONE A SCOPO CAUTELATIVO IN UNA PORZIONE LIMITATA
DELL'AREA DI BALNEAZIONE - DIVISIONE ACQUI**

LA SINDACA

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu,

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE;
- che a partire dal mese di aprile ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 163 del 30/04/2026 il Comune di Genova ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra i quali il punto:

- IT007010025025 Divisione Acqui: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);

Viste:

Documento sottoscritto digitalmente

- La nota del 30/06/2026 con la quale ARPAL – Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Biologia e Tossicologia, comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate su un campione aggiuntivo prelevato in data 29/06/2026 n. 11666/26 - **IT007010025025 Divisione Acqui nel punto di coordinate 44.385150 – 9.011737**, che risulta posizionato in prossimità dello sbocco di una piccola condotta alla radice del pennello prospiciente l'ex Guardiola del Commissario della Sanità;
- La nota di ARPAL prot 335968 del 2/7/2026 in cui viene specificato che il campione routinario effettuato nel punto di campionamento ufficiale della zona di balneazione - **IT007010025025 Divisione Acqui** è risultato invece conforme per entrambi i parametri;

Evidenziato che:

- il campionamento nel punto ufficiale (riportato in verde nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Allegato 1), che è rappresentativo dell'intera area, è risultato conforme ai parametri previsti per legge e non si impone quindi la chiusura dell'intero tratto;
- a scopo cautelativo risulta comunque opportuno interdire la balneazione di una porzione di specchio acqueo limitrofo all'area prossima alla tubazione, dando mandato ad ARPAL di proseguire gli accertamenti per meglio circoscrivere la problematica e dando le necessarie informative alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto, al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, nelle more dell'individuazione dell'origine dello sversamento e della definizione delle opere necessarie all'interruzione dello sversamento, di emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000, di interdizione della balneazione, a titolo cautelativo, con efficacia immediata e sino a revoca, nella zona di mare compresa in un raggio di 20 m dal punto che ha presentato esito sfavorevole (in rosso), come da planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento – Allegato 1;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà comunicato dalla A.S.L. in caso contrario;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010, con particolare riferimento alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08 e a quanto previsto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010;

Documento sottoscritto digitalmente

Richiamato l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla D.ssa Serena Clara Recagno responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

ORDINA

con efficacia immediata e sino all'adozione di apposita ordinanza di revoca, il divieto temporaneo di balneazione, a titolo cautelativo, nello specchio acqueo compreso in un raggio di 20 m dal **punto di coordinate 44.385150 – 9.011737 situato in prossimità della tubatura posta in adiacenza al pennello presente nella zona di Balneazione – Divisione Acqui in corrispondenza della ex Guardiola del Commissario della Sanità, in quanto risultato** temporaneamente non idoneo alla balneazione sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 lettera a) del DM 30.03.2010;

ORDINA altresì

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli come da fac-simile riportato in Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incombenti connessi con la trasmissione via posta elettronica certificata del presente provvedimento a:

- a. Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale
protocollo@pec.regione.liguria.it;
- a. Alla ATS Liguria/A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.atsliguria.it
- a. All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- a. Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV
dgprev@postacert.sanita.it
- a. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza
- a. Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- a. Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Quinto.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Allegato 1 - Planimetria

In rosso la zona interdetta temporaneamente alla balneazione



- Punto verde: punto ufficiale di campionamento del tratto **IT007010025025 Divisione Acqui**
- Punto rosso: punto allo sbocco della condotta di acque bianche risultato non conforme



COMUNE DI GENOVA

ZONA DI BALNEAZIONE DIVISIONE ACQUI **DIVIETO TEMPORANEO DI** **BALNEAZIONE NELLA ZONA** **INDICATA DAL CERCHIO ROSSO**

